




Soddu, Alessandro (2007) *Signoria e feudalesimo nella Sardegna dei secoli XI-XIII: il dibattito storiografico*. *Aidu Entos*, Vol. 1 (2), p. 34-37. ISSN 2037-6103.

<http://eprints.uniss.it/7053/>

AIDU ENTOS

ARCHEOLOGIA E BENI CULTURALI



Signoria e feudalesimo nella Sardegna dei secoli XI-XIII: il dibattito storiografico

Alessandro Soddu

alesoddu@uniss.it



«Il Medioevo conobbe, a dir il vero, una società largamente signorile, ma non feudalizzata: la Sardegna. Come stupirsi se, su questa terra, a lungo sottratta alle grandi correnti del continente, poté conservarsi un antico sistema di capi rurali, regolarizzatosi durante il periodo romano, senza che la potenza delle aristocrazie locali abbia mai assunto la forma specifica della *commendatio franca*?»¹. Così, nel suo *La société féodale*, Marc Bloch compendia in poche righe quello che dalla fine del XIX secolo ad oggi è stato uno dei temi più dibattuti nella storiografia relativa alla Sardegna medioevale: la questione dell'esistenza di rapporti feudali e di forme di potere signorile nel periodo precedente alla conquista catalano-aragonesa². Vi è stato chi ha ritenuto che il feudalesimo fosse già parzialmente presente nel periodo giudicale e fosse stato alimentato dall'influsso pisano e genovese, come Pasquale Del Giudice (Cfr. DEL GIUDICE 1898, pp. 100-133, pp. 131-132), Arrigo Solmi³ e Raffaele Di Tucci (Cfr. DI TUCCI 1927), e chi, come Enrico Besta⁴, Federico Ciccaglione⁵ e Ugo Guido Mondolfo (Cfr. MONDOLFO 1902; MONDOLFO 1905), ha invece negato l'esistenza di autentiche realtà feudali nella Sardegna pre-aragonesa⁶. Più prudente la posizione di Marco Tangheroni, il quale ha evidenziato la necessità di un attento riesame paleografico e diplomatico della documentazione.

Tra i più tenaci propugnatori della tesi "feudalista", Arrigo Solmi sosteneva che «non è il sistema franco, né potrebbe esserlo; ma sono elementi feudali, in parte spontaneamente cresciuti intorno alla costituzione sociale sarda, in cui si trova la rinuncia di una parte notevole dei pubblici poteri a favore di potenti privati o di istituti ecclesiastici» (SOLMI 1917, p. 212). E precisava che «anteriormente agli Aragonesi, si possono rinvenire non soltanto alcuni incompleti e disgregati elementi del feudo, ma proprio una non esigua serie di manifestazioni feudali o quasi feudali, sia pure nell'aspetto prevalentemente patrimoniale della società d'allora» (SOLMI 1906, p. 171). Aggiungeva che «ci troviamo di fronte anche in Sardegna, tra il secolo XI e il secolo XIV, ad una classe numerosa ed organizzata di *potentes*, di *fideles*, di vassalli, che dimostrano un vincolo strettamente feudale tra signore e dipendente, dove gli elementi della

commendatio e della immunità sono indubbiamente vivi e vitali» (SOLMI 1906, pp. 172-173). A sostegno della sua tesi Solmi portava «l'attribuzione di intere ville e paesi, a titolo beneficiario, alle chiese o ai privati, con esercizio di diritti finanziari e giurisdizionali su tutte le persone, libere e serve, che hanno sede entro i confini territoriali, alienati così dal diretto potere del sovrano. Il giudice conserva sulle terre soltanto una giurisdizione sussidiaria; e, mentre il vincolo di soggezione fra sovrano e sudditi si scioglie quasi completamente, non resta che un vincolo diretto di sudditanza fra il giudice e il titolare della concessione», per cui «anche se manca l'esplicita menzione della immunità giurisdizionale, si dovrà intendere che il giudice concede le terre, insieme con la consueta immunità finanziaria e giurisdizionale»⁷. In conclusione, secondo Solmi «le concessioni fondiari del diritto sardo assunsero presto anch'esse un carattere decisamente feudale; ma ciò avvenne soltanto allorché gli esempi della organizzazione pisana e genovese, ancora investita di qualche elemento feudale, trassero anche in Sardegna il tipo ormai decadente del feudo» (SOLMI 1906, p. 178).

Raffaele Di Tucci incentrò la sua indagine sui diritti connessi alla *curatoria*, successivamente fatti propri dai feudatari catalano-aragonesi, ritenendo che «alla grande proprietà non è inerente, in Sardegna, come avviene nel medioevo dell'Europa occidentale, alcuna forma di giurisdizione» (DI TUCCI 1927, p. 13) e che «la giurisdizione è esclusiva dagli organi pubblici e quindi è esercitata dal Giudice, dal curatore, dal maggiore, in dipendenza di un ufficio e non di una proprietà o di un possesso. Inoltre, in Sardegna manca un riferimento preciso con ciò che nell'Europa occidentale si chiamarono le *Grundherrschaften* o i *domains*» (DI TUCCI 1927, pp. 13-14). Dopo aver esaminato a fondo le caratteristiche della *curatoria*, Di Tucci concludeva tuttavia che questa fosse originariamente «da considerarsi come una funzione in rapporto con una circoscrizione territoriale: la funzione non sorge da usurpazioni del potere pubblico, né dallo spostamento di questo in una persona privata. Il curatore ha un'esistenza giuridica in quanto la costituzione dello Stato è tale che gli consente di esercitare le facoltà amministrative,

giudiziarie e militari che sono delegate al suo ufficio. La potestà sovrana non si esaurisce in quella che assume il privato: in prima linea la curatoria è un *munus*. Ma diventò presto, con un processo non dissimile da quello che caratterizzò i funzionari bizantini della penisola, una carica venale. (...) Allora si giunge al punto in cui la funzione pubblica perde della sua importanza a vantaggio di un elemento che assume sempre più rilievo, quello beneficiario: la curatoria (...) è ceduta non più come un ufficio, ma come un bene patrimoniale. (...). E quando il concessionario non può assumere direttamente il beneficio, lo amministra per mezzo di suoi delegati, i *curatores de fattu*, che troviamo nelle fonti, e che quasi ci potrebbero condurre al pensiero di subinfeudazioni» (DI TUCCI 1927, pp. 54-56). Di Tucci sosteneva quindi che nel legame tra giudice e *curatore* vi fosse «un rapporto che sorge, più che dal *beneficium*, dall'*officium*: l'accomandazione, atto di assoggettamento compiuto in cambio di protezione, è un fattore concomitante della formazione feudale, non dotato però di influenza decisiva. Una relazione assai meglio qualificata emana invece dalla *fidelitas*, interferenza di ordine giuridico e morale nello stesso tempo, capace di istituire una base di doveri di un funzionario rispetto al sovrano» (DI TUCCI 1927, pp. 58-59). Enrico Besta rigettò, invece, l'ipotesi della presenza del sistema feudale agli esordi del periodo giudiciale, sostenendo che «nell'età prima dei giudicati sovranità e proprietà sono tuttavia concetti così ben distinti che quel sistema di istituzioni, poggiato appunto sulla loro confusione, si può escludere a priori» e che pertanto «la continuità dei concetti giuridici romani impediva che il dominio politico si compenetrasse col dominio delle terre» (BESTA 1899-1900, pp. 185 e 187). Besta riteneva che non fossero presenti nei regni giudicali forme di concessioni equivalenti ai *beneficia*, né che si potessero ravvisare «sicure tracce dell'accomandazione», se non nelle relazioni strette dai giudici con potenze straniere, esprimendo «ugual scetticismo» riguardo alla presenza di poteri immunitari, che riconosceva solo in termini negativi (esenzione tributaria) (BESTA E. 1908-1909, II, p. 147). Lo storico lombardo non negava che nei secoli XII-XIII vi fossero stati legami vassallatici, ma sosteneva che questi riguardarono unicamente i rapporti tra i giudici e gli stranieri, citando a supporto il vassallaggio di Barisone I di Arborea verso Genova e, viceversa, quello di uomini pisani e genovesi nei confronti del giudice sardo⁸: in sostanza, «il feudo non era ancora diventato un istituto politico, base alla struttura dello stato» (BESTA E. 1908-1909, II, p. 151). La situazione sarebbe cambiata dopo la caduta dei giudicati

con la formazione delle signorie "italiane" (Doria, Malaspina, ecc.) che utilizzarono lo strumento delle infeudazioni, che «preludiava all'avvento del feudalesimo ma questo non si impose che con l'occupazione aragonese» (BESTA E. 1908-1909, II, p. 151).

Ancora più netta la posizione di Ugo Guido Mondolfo, per il quale «neppure di lontano quelle signorie locali dei giudici, che si formarono appunto nell'abbandono e per l'abbandono in cui gli imperatori di Bisanzio dovettero lasciar la Sardegna, posson darci imagine di investiture feudali, che includevano ben altro rapporto fra chi le dava e le chi le riceveva», per cui «in nessun modo i giudicati possono riguardarsi come forma o, sia pure, come riverbero del regime feudale» (MONDOLFO 1902, p. 6). Pur rilevando nella documentazione alcuni degli elementi propri del fenomeno feudale (*commendatio*, beneficio e immunità) e benché riconoscesse gli atti di vassallaggio dei giudici nei confronti di Pisa, Genova e del Papato, Mondolfo precisava che «perché esista l'ordinamento feudale, non basta che esistano gli elementi costitutivi del feudo; occorre che essi diano origine a un vero ordinamento giuridico e politico, occorre che in ogni parte gli istituti di diritto privato si trasformino in istituti di diritto pubblico» (MONDOLFO 1902, p. 32). Da ciò concludeva che «è certo (...) che l'ordinamento politico del feudalesimo, nella sua forma compiuta, s'inizia veramente con la dominazione aragonese. Se ai comuni di Genova e di Pisa, forti di armi e più di capitali e di attività commerciale, i giudici debbono far rinuncia di alcune prerogative attinenti alla loro sovranità, non per questo si crea un nuovo ordine di cose, che trasformi gli ordinamenti politici; e se i due comuni e alcune potenti famiglie riescono a costituire in alcune terre dell'isola domini immunitari, non per questo può dirsi che la società politica di Sardegna si organizzi con sistema feudale, quando anche si voglia far poco conto delle caratteristiche speciali delle concessioni, e degli elementi di cui esse mancano per potersi veramente chiamare concessioni feudali» (MONDOLFO 1905, p. 202). Mondolfo chiariva, infine, come il feudalesimo che si affermò in Sardegna non avesse niente a che vedere con i caratteri originari di quel sistema: «Negli altri luoghi sorge in competizione e a danno dell'autorità regia, che invano tenta di distruggere le minori potestà che si elevano, e cerca pertanto di disciplinarle entro la gerarchia feudale. (...). In Sardegna la stessa casa d'Aragona introduce il feudalesimo, come strumento per sfruttare meglio la conquista e per mantenerla più sicura» (MONDOLFO 1905, p. 204). Negli anni Settanta del secolo scorso è stato Marco Tangheroni a ridestare l'interesse per la

tematica "feudale" mettendola in connessione con quella "signorile", precisandone la contiguità concettuale ma non l'equivalenza. Tangheroni rilevava come la maggior parte delle donazioni fatte dai giudici agli ordini monastici mostri un puro carattere patrimoniale, senza che vi si ravvisino riferimenti a particolari poteri giurisdizionali⁹. Rispetto, invece, alla questione della feudalizzazione della società e delle istituzioni giudicali sottolineava che «per quasi tutto il secolo XII manca ancora ogni segno di rapporti particolari tra i giudici ed alcuni dei loro sudditi» (TANGHERONI 1980, p. 543), mentre la menzione dei vassalli del giudice di Arborea in alcuni documenti andrebbe ricondotta «ad un bagaglio concettuale proprio del redattore genovese ed estraneo, sostanzialmente, alla realtà sociale del giudicato» (TANGHERONI 1980, p. 544). A conclusione del suo primo studio sull'argomento, Tangheroni affermava che «se nella società sarda era entrato, e soltanto dalla fine del XII secolo, qualche elemento propriamente feudale almeno ai vertici della struttura sociale, se i rapporti internazionali avevano trovato la regolamentazione di mutati rapporti di forza proprio nel diritto feudale, l'isola rimaneva tuttavia alla vigilia della conquista aragonese sostanzialmente estranea al feudalesimo, mentre è pure soltanto con molte riserve e limitazioni che si può parlare di una sua signorizzazione»¹⁰. Più o meno sulla linea di Tangheroni si colloca Sandro Petrucci, secondo il quale è con la penetrazione pisano-genovese, la successiva caduta di tre dei quattro giudicati e la formazione delle signorie "italiane" che si fece largo il fenomeno feudale: «alla feudalizzazione dei rapporti istituzionali (...) corrispose una feudalizzazione della società? Va escluso per i secoli XII e XIII, soprattutto se si confronta con il fenomeno di feudalizzazione totale delle terre sarde seguito alla conquista aragonese. Non mancarono però concessioni *in feudum*, spesso puramente patrimoniali, a volte comprendenti anche giurisdizioni. Di solito si trattava di ricompense da parte di giudici e signori ad elementi di famiglie nobili pisane o genovesi, per servigi militari e per particolari vincoli di fedeltà. Attraverso concessioni di ville e diritti si formarono nuovi gruppi terzi di origine continentale, identificabili con i vassalli e i *fideles* del secolo XII, che nel '200 si ampliarono con le famiglie pisane al seguito di Visconti, Gherardesca, Capraia. Questo intreccio di legami parentali, concessioni feudali, elementi cavalleresco-militari tra nobili pisani e giudice d'Arborea era una realtà ancora nella seconda metà del '300: le sue origini risalivano nei secoli precedenti»¹¹.

In tempi relativamente più recenti Marco Tan-

gheroni è tornato ancora una volta su queste tematiche, rivedendo parzialmente alcune precedenti interpretazioni¹², ma non mutando nella sostanza la propria posizione, anzi precisandola ulteriormente:

«La persistenza dei tribunali statali, la vigenza di un diritto non scritto ma preciso e risalente alla legislazione romana e bizantina, il rigoroso inquadramento amministrativo interno, basato su distretti (*curatorie*) retti da funzionari statali di nomina regia, la distinzione chiara tra il fisco statale ed il patrimonio personale del giudice, l'esistenza di un giuramento che legava tutti gli abitanti, liberi o servi, al sovrano, sono aspetti di una realtà costituzionale, non investita dalla "mutazione feudale"» (TANGHERONI 1998, p. 69).

Tangheroni rileva come in due occasioni la terminologia feudale compaia nelle fonti sarde con valenza negativa: si tratta di atti di donazione in cui il giudice poneva la condizione che il bene donato non venisse alienato in feudo a terzi¹³, clausola interpretata come tesa ad «ostacolare l'introduzione di istituti continentali» (TANGHERONI 1998, p. 80), ma che denota al contempo una perfetta conoscenza degli stessi. Dopo aver brevemente esaminato la questione delle *donnicalias*, Tangheroni riafferma che «mancò un *feudalesimo* in senso proprio, anche se non mancarono alcuni tipi di particolare rapporto personale» (TANGHERONI 1998, p. 85), negando l'esistenza di forme di potere signorile antagoniste di quello pubblico-giudicale, ma conclude che «se per *signoria rurale* è sufficiente riconoscere il possesso di estesi territori e la disponibilità del lavoro dei servi che ad essi erano legati (e neppure sempre per tutti i loro obblighi di lavoro), allora di essa è riconoscibile la presenza in Sardegna» (TANGHERONI 1998, p. 85).

NOTE

¹ Bloch 1980, p. 279; cfr. anche pp. 96, 442 («In Sardegna, dinastie di capi indigeni avevano diviso l'isola in "giudicati"»), 530.

² Tra i vari contributi cfr. BOSCOLO 1967 (nella premessa, Alberto Boscolo attribuisce ai Catalano-Aragonesi l'introduzione del feudalesimo in Sardegna, fenomeno che avrebbe dovuto portare ad una «completa trasformazione dei costumi e delle istituzioni dell'isola, permeata dalla civiltà comunale introdotta, seppur con qualche germe feudale, da Pisa e da Genova»: p. 2); TANGHERONI 1973, pp. 861-892; TANGHERONI 1980, pp. 523-550; TANGHERONI 1982, pp. 158-162; TANGHERONI 1984;

TANGHERONI 1998.

³ Cfr. SOLMI 1906; SOLMI 1917, pp. 204-213 ("L'ordinamento tributario e l'immunità"), 279-284 ("Gli elementi del feudo").

⁴ Cfr. BESTA 1899-1900; BESTA 1908-1909, II, pp. 145-151, cap. XVII ("Il feudo e il feudalesimo prearagonese").

⁵ Cfr. CICCAGLIONE 1903, pp. 129-132: Ciccaglione afferma che «la spartizione dell'isola in tante piccole signorie o giudicati, se poteva apparecchiare la feudalità, doveva certamente impedire che si costituissero nel loro seno veri feudi con giurisdizione e poteri politici» (p. 131). L'Autore ritiene che non vi siano state «concessioni feudali fatte da giudici ai loro dipendenti, ovvero da altri sovrani, concessioni che avessero di privati cittadini fatti signori di un territorio con tutti o parte dei poteri politici» (p. 131); e nonostante i legami vassallatici dei giudici col Papato, con Pisa e Genova «non può dirsi che la Sardegna si fosse veramente frazionata in feudi» (p. 131). Ciccaglione non nega tuttavia l'esistenza di concessioni beneficiarie, di forme di patronato e di immunità (relativamente alle signorie monastiche), anche se «afferma: «io credo che le concessioni di terre con giurisdizione dovettero essere molto poche» (p. 132).

⁶ Tale interpretazione è stata avallata anche da Robert Boutruche: cfr. BOUTRUCHE 1971-1974, p. 207: nel capitolo dedicato al «Primo abbozzo della società feudale», descrivendo il quadro dell'Italia peninsulare e insulare nel X secolo, Boutruche osserva che «Soltanto un paese doveva rimanere in disparte: sfiorata dalle influenze esterne e dalle avventure dei conquistatori, la Sardegna rimase un centro signorile e contadino chiuso di fronte al feudalesimo».

⁷ SOLMI 1906, p. 175. In questo senso l'Autore accosta le alienazioni fondiarie dei giudici sardi alle concessioni alodiali del diritto catalano, ma non come esito della conquista del Trecento, bensì come «un contemporaneo e concorde sviluppo storico, che si compie sotto forme molto consimili, solo per la persistenza e la presenza di elementi etnici, sociali, storici, che, nonostante qualche differenza notevole, possono essere giudicati corrispondenti» (ivi, p. 176).

⁸ BESTA E. 1908-1909, II, pp. 149 («la possibilità della costituzione di feudi in Sardegna si poté avere non appena si riannodarono le relazioni con l'occidente»), 150 («veri feudi si ebbero certamente anche in Sardegna, ben prima del secolo decimoquarto»).

⁹ Secondo Tangheroni, nell'analisi degli atti di donazione «bisogna stare molto attenti e non sopravvalutare libertà e franchigie» (TANGHERONI 1980, p. 532), mentre per i beneficiari «certamente, la libertà è garantita contro gli ufficiali pubblici; ma si tratta di protezione non di poteri giurisdizionali» (ivi, p. 533).

¹⁰ TANGHERONI 1980, pp. 549-550. Rispetto alla questione dell'edificazione di castelli nella Sardegna giudicale l'Autore rileva che «certamente non troviamo tracce di iniziativa privata» (ivi, p. 530).

¹¹ S. PETRUCCI 1988, pp. 151-152. Si noti che, contrariamente all'interpretazione di Di Tucci, Sandro Petrucci sostiene che i *curatores*, seppure scelti tra gli esponenti della casa giudicale o tra i maggiorenti più fedeli, non erano «espressione di signorie locali» ma semplici ufficiali periferici (ivi, p. 107).

¹² Tangheroni menziona il *partimentu* effettuato dal giudice di Torres Gonnario, ponendo il dubbio se si trattasse di un semplice incarico amministrativo o di «una concessione a carattere in qualche modo signorile» (TANGHERONI 1998, p. 70).

¹³ Cfr. TOLA 1861-1868, I, sec. XI, doc. XVII (1089); sec. XII, doc. II (1103).

BIBLIOGRAFIA

BESTA E. 1899-1900, *Sardegna feudale*, in "Annuario dell'Università di Sassari", anche in BOSCOLO A. (a cura di) 1967, *Il feudalesimo in Sardegna. Testi e documenti per la storia della questione sarda*, IV, Cagliari, pp. 179-198.

BESTA E. 1908-1909, *La Sardegna medioevale*, I-II, Palermo.

BLOCH M. 1980, *La società feudale*, Torino 1980 (trad. 1° ed. Paris 1939-40).

BOSCOLO A. (a cura di) 1967, *Il feudalesimo in Sardegna. Testi e documenti per la storia della questione sarda*, IV, Cagliari.

BOUTRUCHE R. 1971-1974, *Signoria e feudalesimo*, I-II, Bologna.

CICCAGLIONE F. 1903, voce *Feudalità, feudo*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, 6, Milano, pp. 1-538.

DEL GIUDICE P. 1892-98, *Feudo*, in *Il Digesto Italiano*, XI, Parte seconda, Torino, pp. 100-133.

DI TUCCI R. 1927, *L'origine del feudo sardo in rapporto con l'origine del feudo nell'Europa Occidentale*, Cagliari.

MONDOLFO U. G. 1902, *Gli elementi del feudo in Sardegna prima della conquista aragonese*, in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", XXXII, pp. 1-52 dell'estratto.

MONDOLFO U. G. 1905, *Il regime giuridico del feudo in Sardegna*, in "Archivio giuridico", III, n. 1, pp. 73-153, anche in BOSCOLO A. (a cura di) 1967, *Il feudalesimo in Sardegna. Testi e documenti per la storia della questione sarda*, IV, Cagliari, pp. 199-282.

PETRUCCI S. 1988, *Storia politica e istituzionale della Sardegna medioevale (secoli XI-XIV)*, in GUIDETTI M. (a cura di) *Storia dei Sardi e della Sardegna*, vol. II, *Il Medioevo dai Giudicati agli Aragonesi*, Milano, pp. 97-156.

SOLMI A. 1906, *Sulla origine e sulla natura del feudo in Sardegna*, in "Rivista Italiana di Sociologia", X, pp. 1-32, anche in BOSCOLO A. (a cura di) 1967, *Il feudalesimo in Sardegna. Testi e documenti per la storia della questione sarda*, IV, Cagliari, pp. 145-178.

SOLMI A. 1917, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel medioevo*, Cagliari (riedizione a cura di Cadeddu M. E., Nuoro 2001).

TANGHERONI M. 1973, *Il feudalesimo in età aragonese*, in "Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa", classe di Lettere e Filosofia, serie III, vol. III, 3, pp. 861-892.

TANGHERONI M. 1980, *La Sardegna prearagonese: una società senza feudalesimo?*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (X^e-XIII^e s.)*, "Collection de l'École Française de Rome", XLIV, Roma, pp. 523-550.

TANGHERONI M. 1982, *Il feudalesimo*, in *La Sardegna. Enciclopedia a cura di M. Brigaglia*, I-III, Cagliari 1982-1988, I (1982), *La storia*, pp. 158-162.

TANGHERONI M. 1984, *Il feudalesimo*, in CARBONELL J., MANCONI F. (a cura di) 1984, *I catalani in Sardegna*, Cagliari, pp. 41-46.

TANGHERONI M. 1998, *Strutture curtensi, signorie, feudalesimo nella Sardegna medievale*, in SPICCIANI A., VIOLANTE C. (a cura di), *La signoria rurale nel medioevo italiano*, vol. II, Pisa, pp. 63-85.

TOLA P. 1861-1868, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, I-II in "Historiae Patriae Monumenta", tomi X-XII, Torino.